

Allegato n. 5

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 5 del 17/10/2016

**DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' OPERATIVA 04 ENERGIA E CARBURANTI**

Il sottoscritto Dr. Alfonso Bonavita nella qualità di responsabile della UOD 04 Energia e Carburanti, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Natural Energy S.R.L., P.IVA 09046911005, con sede in Roma alla Via dell'Annunziata, 131

Riconoscimento delle spesa di giudizio - Sentenza del TAR Campania Napoli – Sez. VII n. 5439 del 24/11/2015, con la quale il G.A., ha accolto il ricorso RG. n. 985/2010 e ha dichiarato improcedibile per carenza di interesse il ricorso n. 5130/2010 ha condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite in favore della Società ricorrente (NATURAL ENERGY S.R.L.) dell'importo di €. **2.000,00**, oltre IVA C.P.A. e rimborso per legge.

La spesa è stata ordinata con Sentenza Sentenza del TAR Campania Napoli – Sez. VII n. 5439 del 24/11/2015

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :

Sentenza del TAR Campania Napoli – Sez. VII n. 5439 del 24/11/2015

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

La Società NATURAL ENERGY con i ricorsi avente RG. nn. 985/2011 e 5130/2011 ha formulato l'annullamento del D.D. n. 496/2010 avente ad oggetto la modifica dei D.D. N 495/2010 (Autorizzazione Unica, in favore della Società NATURAL ENERGY alla realizzazione dei un impianto a biomasse) e n. fonte: <http://l>

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio
SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 5 del 17/10/2016

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UNITA' OPERATIVA 04 ENERGIA E CARBURANTI

Il sottoscritto Dr. Alfonso Bonavita nella qualità di responsabile della UOD 04 Energia e Carburanti, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Natural Energy S.R.L., P.IVA 09046911005, con sede in Roma alla Via dell'Annunziatella, 131

Riconoscimento delle spesa di giudizio - Sentenza del TAR Campania Napoli – Sez. VII n. 5439 del 24/11/2015, con la quale il G.A., ha accolto il ricorso RG. n. 985/2010 e ha dichiarato improcedibile per carenza di interesse il ricorso n. 5130/2010 ha condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite in favore della Società ricorrente (NATURAL ENERGY S.R.L.) dell'importo di €. **2.000,00**, oltre IVA C.P.A. e rimborso per legge.

La spesa è stata ordinata con Sentenza Sentenza del TAR Campania Napoli – Sez. VII n. 5439 del 24/11/2015

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :

Sentenza del TAR Campania Napoli – Sez. VII n. 5439 del 24/11/2015

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

La Società NATURAL ENERGY con i ricorsi avente RG. nn. 985/2011 e 5130/2011 ha formulato l'annullamento del D.D. n. 496/2010 avente ad oggetto la modifica del D.D. N 495/2010 (Autorizzazione Unica, in favore della Società NATURAL ENERGY alla realizzazione dei un impianto a biomasse) e n. 93/2008 (che disponeva le procedure relative alle polize fideiussore, in particolare disponeva: che

l'Amministrazione Regionale si riserva di svincolare le stesse polizze fideiussorie ad avvenuta entrata in esercizio degli impianti ovvero di procedere all'escussione qualora non si verifichi l'entrata in esercizio dello stesso entro i due anni dall'emissione del relativo atto di autorizzazione, salvo proroghe per cause non imputabili alla volontà del proponente), in analogia a quanto disposto all'art. 15 del DPR 380/25001, limitatamente al termine entro cui i lavori dovranno concludersi, stabilendo lo stesso in tre anni dalla data inizio lavori, con conseguente proroga di efficacia della garanzia fideiussoria.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza del TAR Campania Napoli – Sez. VII n. 5439 del 24/11/2015

IMPORTO LORDO : €. 2.000,00

Spese Generali (15%) : €. 300,00

CPA (4% x 2.300,00): €. 92,00

I.V.A. (22% x 2.392,00): 562,24

TOTALE DEBITO: €. 2.954,24

In presenza di interessi e/o oneri accessori indicare il motivo per il quale si ritiene che gli stessi possano conseguire la legittimità del riconoscimento da parte del Consiglio Regionale; Sentenza del TAR Campania Napoli – Sez. VII n. 5439 del 24/11/2015

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA quanto segue:

- a) che il motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio; Sentenza del TAR Campania Napoli – Sez. VII n. 5439 del 24/11/2015
- b) che sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero lo scrivente per le motivazioni addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di interessi e oneri accessori per un totale complessivo di **€. 2.954,24;**
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell' artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di

TOTALE DEBITO: .€ 2.954,24

Allega la seguente documentazione:
Sentenza del TAR Campania 5439/2015

Data 17/10/2016

Il Responsabile della PO
Ing. Giuseppe Ragucci

Il Responsabile della UOD 04
Dr. Alfonso Bonavita



*Verifica con l'istituto
Riforma*

Regione Campania

*1017 04
Avv. Maria Vittoria de Gennaro
(11/12/15)*

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 07
Attività Produttive, Agricoltura, Istruzione, Formazio

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0830324 01/12/2015 14,57
Mitt.: Avvocatura Regionale

Arg.: UOD Energia e carburanti

Classifica: 4.



Alla D.G. per lo Sviluppo Economico
e le Attività Produttive (51-02)

UOD 04 Energia e Carburanti

Centro Direzionale Is A/6

NAPOLI

Agli Avv.ti Almerina Bove

Rosaria Palma

SEDE

Giudizi innanzi al TAR Campania, Sez. VII
promossi da Natural Energy srl c/ Regione Campania
Sentenza n. 5439/15 – Pratiche n. CA/1170/10-147/11

Si invitano le SS.LL. a far conoscere il proprio motivato parere circa l'opportunità di impugnativa della sentenza del TAR Campania, Sez. VII, n. 5439/15, depositata in data 24/11/15, allegata in copia, che, previa riunione, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso n. R.G. 5130/10 e ha accolto il ricorso n. R.G. 985/11, inerenti ai giudizi in oggetto.

IL RESPONSABILE U.O.D.07
- Avv. Maria Vittoria de Gennaro -

L'AVVOCATO CAPO
- Avv. Maria d'Elia -

/mc

01/12/15



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Napoli
SEZIONE SETTIMA

CA
147/11

M. Lottini

Avvocato Difensore:

Bove Almerina

Presso:

Bove Almerina

Via S.Lucia,81-C/O Avv.Region.Le Napoli

Tel Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 24/11/2015 con il n. 5439/2015 ed esito: **Accoglie.**

Numero Registro Generale: 985/2011

Parti	Avvocati
Natural Energy S.R.L.	Abbamonte Andrea Troiano Riccardo Valle Riccardo

Contro:

Parti	Avvocati
Regione Campania	Bove Almerina

Napoli, li' 24/11/2015

REGIONE CAMPANIA
 Prot. 2015. 0817590 27/11/2015 08,36
 MINE. 1 TAR NA 7
 Ass. 1 Avvocatura Regionale



[Handwritten signature]



*C.A.
1170/10*

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Napoli
SEZIONE SETTIMA

NU. 1170

Avvocato Difensore:

Palma Rosaria

Presso:

Palma Rosaria

Via S.Lucia 81 /Avv.Ra Reg. Napoli Tel
Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 24/11/2015 con il n. 5439/2015 ed esito: **Improcedibile Per Sopravvenuta Carenza Di Interesse.**

Numero Registro Generale: 5130/2010

Parti	Avvocati
Natural Energy S.R.L.	Abbamonte Andrea Troiano Riccardo Valle Riccardo

Contro:

Parti	Avvocati
Regione Campania In Persona Del Presidente P.T.	Palma Rosaria

Napoli, li' 24/11/2015

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0817590 27/11/2015 08,36
Rett. : TAR NA 7
Ass. : Avvocatura Regionale



26 NOV. 2015

CA
5570/10

N. 05439/2015 REG.PROV.COLL.

N. 05130/2010 REG.RIC.

N. 00985/2011 REG.RIC.

15/10/10
16/11/11



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5130 del 2010, proposto dalla società Natural Energy a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Troiano, Riccardo Valle e Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, via Melisurgo n. 4;

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Palma, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale, in Napoli, via S. Lucia n. 81;

sul ricorso numero di registro generale 985 del 2011, proposto dalla società Natural Energy a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Valle, Riccardo Troiano e Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, via Melisurgo n. 4;

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Almerina Bove, con domicilio eletto presso l'Avvocatura

regionale in Napoli, via S. Lucia n. 81;

quanto al ricorso n. 5130 del 2010:

per l' accertamento

della illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sulla diffida presentata dalla società ricorrente in data 2.7.2010 e tesa ad ottenere un nuovo termine di fine lavori per la realizzazione di una centrale elettrica alimentata a biomassa;

quanto al ricorso n. 985 del 2011:

per l'annullamento

del decreto dirigenziale n. 496 del 21.10.2010, pubblicato sul B.U.R.C. n. 81 del 13.12.2010, emesso dal Dirigente dell'A.G.C. 12 - Sviluppo Economico della Regione Campania, avente ad oggetto "D.Lgs. n. 387/03, Art. 12-DGR n. 460 del 09/03/2004. Impianti alimentati da fonte rinnovabile: autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto da biomassa, della potenza di 10 MW, da realizzare nel Comune di Atena Lucana (SA). Proponente: Natural Energy s.r.l.. Modifica dei Decreti Dirigenziali nn. 495/2007 e 93/2008".

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2015 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso, notificato il 13.9.2010 e depositato il 23.9.2010, la società ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dalla Regione Campania sulla diffida con la quale era stata chiesta l'adozione di un apposito decreto per formalizzare il nuovo termine di fine lavori per la realizzazione della centrale elettrica alimentata a biomassa nel Comune di Atena Lucana, autorizzata, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, con decreto dirigenziale n. 495 del 16.10.2007.

2. La società ricorrente deduce l'illegittimità dell'inerzia della P.A. resistente per

violazione di legge (art. 15 del D.P.R. n. 380/2001; art. 2 della legge n. 241/1990; DGR Campania n. 3238/1994 e circolare PGR Campania n. 1/1998), concludendo per la condanna della Regione Campania a provvedere nel termine di trenta giorni e per la nomina di un commissario *ad acta*, nell'ipotesi di perdurante inadempimento.

3. La Regione Campania, costituita in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.

4. Con autonomo ricorso, notificato il 10.2.2011 e depositato il 21.2.2011, la società ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale n. 496 del 21.10.2010, non notificato e pubblicato sul B.U.R.C. n. 81 del 13.12.2010, con il quale la Regione Campania, al fine di adeguare i termini di inizio e di fine lavori, ha modificato “ i Decreti Dirigenziali nn. 495/2007 e 93/2008, in analogia a quanto disposto all'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, limitatamente al termine entro cui i lavori dovranno concludersi, stabilendo lo stesso in tre anni dalla data di inizio lavori, con conseguente proroga di efficacia della garanzia fideiussoria”, facendo salva ogni altra parte dei suddetti decreti dirigenziali.

5. Con un unico e articolato motivo la società ricorrente deduce l'illegittimità del decreto impugnato per violazione di legge (art. 15 del D.P.R. n. 380/2001; artt. 2, 3 e 10 bis della legge n. 241/1990; DGR Campania n. 3238/1994 e circolare PGR Campania n. 1/1998) e per eccesso di potere sotto molteplici profili, chiedendone l'annullamento.

6. La Regione Campania, costituita in giudizio, ha concluso per la reiezione del gravame.

7. Con l'ordinanza n. 478 del 10.3.2011 la III Sezione, presso la quale il ricorso era incardinato, ha respinto la domanda di misure cautelari ritenendo non sussistente il *periculum in mora* e ravvisando profili di connessione con il processo già incardinato presso la VII sezione avente ad oggetto “il silenzio serbato sulla richiesta presentata dalla società ricorrente in data 24.11.2009, cui ha fatto seguito la diffida del 6 luglio 2010 (R.G.5130/2010)”.

8. Alla pubblica udienza del 24.9.2015 entrambe le cause sono state trattene in decisione.

DIRITTO

9. Occorre, in via preliminare, disporre la riunione del ricorso recante il numero R.G. 985/2011 a quello recante il numero R.G. 5130/2010 in considerazione della connessione soggettiva e della parziale connessione oggettiva tra gli stessi esistente.

10. Sempre in via preliminare deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso recante il numero R.G. 5130/2010 poiché nelle more del giudizio la Regione Campania ha adottato il decreto dirigenziale n. 496 del 21.10.2010, impugnato con il ricorso recante il numero R.G. 985/2011, determinando il venir meno dell'inerzia della P.A. e, conseguentemente, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'illegittimità del silenzio serbato sulla diffida inoltrata da parte ricorrente.

11. Con un unico e articolato motivo la società ricorrente lamenta l'illegittimità del decreto n. 496 del 21.10.2010 in quanto la Regione Campania avrebbe dovuto prendere posizione espressamente su tutte le domande avanzate dalla Natural Energy con la propria diffida, mentre l'amministrazione resistente si sarebbe limitata a confermare solo l'applicabilità alla fattispecie della disposizione di cui all'art. 15 del T.U. Edilizia, senza dire nulla sulla motivata richiesta di proroga del termine di fine lavori per cause non imputabili alla ricorrente. Ad avviso della società ricorrente, inoltre, la mancata deliberazione da parte della Regione sulla domanda di proroga, non preceduta da alcuna comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, integrerebbe una chiara violazione dell'art. 3 della medesima legge sul procedimento amministrativo poiché non espliciterebbe le ragioni per le quali erano insussistenti le cause di forza maggiore rappresentate dalla Natural Energy.

11.1. Secondo la prospettazione della società ricorrente l'adozione del decreto n. 496 del 21.10.2010 dopo due anni dalla prima istanza del 2.10.2008, dopo due diffide a provvedere espressamente e dopo la proposizione di un ricorso avverso il silenzio della P.A., avrebbe ingenerato nella stessa la convinzione dell'intervenuta scadenza dell'autorizzazione per decorso dei termini

decadenziali nella stessa previsti (vale a dire 460 giorni dalla concessione del contributo), non potendosi attribuire alcun effetto modificativo alla nota della Regione dell'ottobre 2008.

11.2. Il decreto impugnato, infine, è stato pubblicato sul B.U.R.C. quando ormai erano già scaduti i termini di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 (cioè 3 anni dall'inizio lavori avvenuto il 15.11.2007). Tale circostanza, unitamente all'illegittima ritenzione da parte della Regione delle fidejussioni prestate dalla ricorrente con conseguente impossibilità per quest'ultima di ricorrere al credito bancario e alla contestazione dell'autorizzazione ad opera di associazioni ambientaliste, rappresenterebbero le cause di forza maggiore non imputabili, né riconducibili alla Natural Energy che le avrebbero impedito il completamento della centrale nei tempi stabiliti.

12. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.

13. Dalla documentazione allegata agli atti emerge che la società ricorrente, una volta rinunciato ai contributi pubblici (cfr. nota prot. n. 0556286 del 27.6.2008), ha chiesto in data 2.10.2008 alla Regione di voler confermare l'applicazione dei termini di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 ai lavori di realizzazione dell'impianto, non essendo più validi i termini stabiliti nell'art. 9 del bando (cioè 220 e 460 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'ammissione al contributo), funzionali alla fruizione del beneficio pubblico.

13.1. Con nota prot. n. 2008.0859701 del 16.10.2008 la Regione Campania ha affermato di "condividere (...) il concetto dell'applicabilità del Testo Unico sull'edilizia in merito ai tempi di inizio e ultimazione dei lavori delle opere autorizzate col Decreto Dirigenziale n. 495 del 16.10.2007", precisando, quindi, "la necessità di dover formalizzare con apposito decreto la definizione dei su indicati termini di realizzazione delle opere".

13.2. Nonostante la predetta nota l'amministrazione resistente non ha però adottato alcun decreto e, quindi, con istanza, inviata il 24.11.2009, la società ricorrente ha chiesto alla Regione resistente "(i) di voler formalizzare con apposito decreto che il nuovo termine di fine lavori di realizzazione della centrale, ai sensi dell'autorizzazione è quello previsto dall'art. 15 del D.P.R. n.

380/2001, vale a dire tre anni dalla data di inizio dei lavori, salvo proroga motivata per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà della società e fatte salve altresì cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà della società; (ii) di voler dare atto e riconoscere che il termine di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 per la ultimazione dei lavori di realizzazione della centrale di cui al punto (i) che precede è da intendersi sospeso a far data dal 27.6.2008, data in cui la società ha formalizzato la rinuncia al contributo richiedendo al contempo alla Regione Campania lo svincolo e restituzione delle fidejussioni (cfr. nota prot. n. 0556286 del 27.6.2008) sino alla cessazione dell'evento di forza maggiore derivante dal mancato svincolo e restituzione delle fidejussioni da parte della Regione Campania ed almeno sino alla data di comunicazione alla società del provvedimento che sarà adottato da codesta Regione in risposta alla presente".

13.3. Nelle more del giudizio proposto avverso il silenzio serbato dalla Regione Campania su tale ultima diffida la Regione ha adottato il plurimenzionato decreto dirigenziale n. 496 del 21.10.2010 con il quale l'amministrazione, richiamata la nota del 2.10.2008 di parte ricorrente, la sua risposta interlocutoria del 16.10.2008 e la diffida del 24.11.2009 e ravvisata la necessità di un apposito decreto per adeguare i termini di inizio e di fine lavori di cui al punto 6 dell'autorizzazione ai termini di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, ha modificato "i decreti dirigenziali nn. 495/2007 e 93/2008, in analogia a quanto disposto dall'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, limitatamente al termine entro cui i lavori dovranno concludersi, stabilendo lo stesso in tre anni dalla data di inizio lavori, con conseguente proroga di efficacia della garanzia fidejussoria", facendo "salva ogni altra parte dei suddetti decreti dirigenziali".

14. Occorre, *in primis*, sgombrare il campo da qualsiasi equivoco circa l'oggetto del presente giudizio che concerne la legittimità del decreto n. 496 del 21.10.2010 e non attiene alla richiesta di svincolo delle fidejussioni prestate dalla società ricorrente.

14.1. Al riguardo il Collegio rileva che dalla documentazione versata agli atti si evince che la III Sezione di questo Tribunale, con la sentenza n. 17439 del

17.9.2010, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dalla società ricorrente avverso gli atti regionali che le hanno imposto il mantenimento delle fidejussioni prestate e che la controversia *de qua*, riassunta davanti al G.O., è stata decisa con la sentenza del Tribunale ordinario di Napoli n. 7663 del 21.5.2015 che ha respinto la domanda avanzata dalla Natural Energy.

15. Tanto premesso, il Collegio ritiene fondate le censure con le quali la società ricorrente si duole dell'illegittimità del decreto impugnato per la parte in cui ha del tutto obliterato la richiesta di sospensione e/ o proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di realizzazione della centrale per causa di forza maggiore e/o comunque indipendenti dalla volontà della Natural Energy.

15.1. E, infatti, nonostante dalle premesse del decreto gravato emerga che la Regione Campania fosse consapevole della ulteriore richiesta di sospensione e/o proroga del rammentato termine di ultimazione dei lavori, nel deliberato non viene spesa alcuna parola in ordine alla predetta istanza, né nel senso di affermare la ricorrenza delle cause di forza maggiore dedotte dalla parte, né nel senso di escludere qualsiasi incidenza delle ragioni addotte dalla Natural Energy sulla realizzazione delle opere.

15.2. La Regione Campania, infatti, nel decreto n. 496 del 21.10.2010 si limita a confermare l'applicabilità del disposto dell'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 alla fattispecie in esame, come preannunciato nella nota dell'ottobre 2008, senza nulla dire (ripetesi) circa la sussistenza o meno dei presupposti per la proroga motivata per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del soggetto o in merito alla ricorrenza di cause di forza maggiore.

15.3. Né, d'altro canto, la circostanza che le richieste di svincolo delle fidejussioni prestate dalla Natural Energy – circostanza indubbiamente di maggior incidenza rispetto alle contestazioni delle associazioni ambientaliste e alla mancata adozione di un decreto espresso di formalizzazione dell'applicazione dell'art. 15 citato – siano state rigettate dal giudice ordinario con la sentenza n. 7663 del 2015, vale a sanare *ex post* il vuoto di motivazione che si è determinato.

16. Se è vero, infatti, che in materia di procedimento amministrativo non esiste una regola generale, quale quella consacrata nel processo civile all'art. 112 c.p.c. della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è altrettanto pacifico che in base all'art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990 la P.A. deve esplicitare "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".

16.1. La P.A. è, quindi, tenuta ad esporre le ragioni di fatto e di diritto che la inducono ad adottare una certa decisione e, pertanto, a fronte di un'esplicita richiesta del privato, tanto più laddove esiste un margine di discrezionalità come nel caso di specie, l'amministrazione ha l'obbligo di rendere note le valutazioni che l'hanno condotta ad adottare un determinato provvedimento.

16.2. Nel caso di specie la Regione Campania ha, invece, obliterato una parte delle istanze contenute nella rammentata diffida del 24.11.2009 alla quale pacificamente il decreto impugnato ha inteso dare una risposta.

17. Per tali ragioni, pertanto, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento con conseguente annullamento del decreto impugnato nei limiti di cui in motivazione.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. (CdS IV 2862/15).

18. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, dichiara il ricorso R.G. 5130/2010 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; accoglie

il ricorso R.G. 985/2011 e, per l'effetto, annulla il decreto dirigenziale n. 496 del 21.10.2010 nei limiti di cui in motivazione.

Condanna la Regione Campania alla rifusione in favore della società ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA e rimborso come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Arcangelo Monacilioni, Consigliere

Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)